



## TRIBUNALE DI TERNI

**N. 25/2022 R.G.E.I.**

**Giudice dell'Esecuzione: Dott. Francesco Angelini**

**Professionista Delegato: Avv. Leonardo Capra**

### AVVISO DI VENDITA

Il sottoscritto Avv. Leonardo Capra, Professionista Delegato alle operazioni di vendita ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c. in forza dell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione emessa in data 21/12/2022, autorizzante la vendita del compendio pignorato

#### AVVISA

che davanti al Professionista Delegato, presso la sala della sede dell'Ordine degli Avvocati di Terni, sita in Terni, via Bazzani n. 18, il giorno **24/01/2024, alle ore 10.30**, si terrà la vendita senza incanto, con modalità analogica, dei seguenti immobili:

#### LOTTO UNICO

Diritto di proprietà superficiaria per la quota di 1/1 **e con scadenza al 23.07.2082**, su appartamento ad uso civile abitazione sito nel Comune di Penna in Teverina (TR), Via dei Gelsi n. 93, posto al piano primo, composto da soggiorno, cucina, disimpegno, tre camere e due bagni, con cantina e garage pertinenziali posti al piano terra, entrambi siti in area PEEP.

Gli immobili sopraindicati sviluppano una superficie commerciale di mq. 132 circa.

Identificazione catastale: Foglio n. 9, Particella n. 429, Sub. 6, Zona Censuaria unica, Categoria A/2, Classe 4, Consistenza Catastale Vani 6,5, superficie catastale totale mq 117, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 113, Rendita 402,84 Euro, indirizzo catastale, Via dei Gelsi n. 93 interno 1, piano T-1, appartamento di tipo civile; Foglio n. 9, Particella n. 429, Sub 3, Zona Censuaria unica, Categoria C/6, Classe 4, Consistenza 18 mq, superficie catastale totale mq 18, Rendita 36,26 Euro, indirizzo catastale, Via dei Gelsi n. 87, piano T, autorimessa.

Gli immobili risultano attualmente occupati dall'esecutato, il Condominio non è costituito. Sono state riscontrate difformità edilizie e catastali per la cui regolarizzazione sono previste spese dell'importo complessivo di € 5.500,00. Il valore di stima indicato nella perizia è pari ad € 58.000,00.

L'aggiudicatario è vincolato al contenuto della Convenzione edilizia stipulata con il Comune di Penna in Teverina in data 23.07.1983, trascritta a Terni il 18.08.1983, RP 4937 e agli atti cui la stessa rinvia, con la specificazione che:

l'unità immobiliare assegnata potrà essere alienata solamente ai soggetti, al prezzo, con le modalità, i limiti, divieti e termini posti agli artt. 12 e 15 della convenzione sopra richiamata; l'appartamento potrà essere trasferito o locato a favore dei soggetti che siano in possesso dei requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari ed in particolare con i requisiti previsti dalla legge n. 457 del 5 agosto 1978; l'alloggio assegnato potrà essere ceduto in locazione solo con il rispetto delle modalità e limiti stabiliti nell'articolo 14 della convenzione; tutti gli atti di trasferimento e di locazione compiuti dagli assegnatari o loro aventi causa in violazione degli articoli 8 – 11 – 13 – 14 – 15 della convenzione citata sono nulli.

Il prezzo di riscatto della piena proprietà dell'immobile è stato calcolato dal CTU in circa € 10.000,00, già decurtati dal prezzo di stima.

Si rende noto che, in ossequio all'art. 1 co. 376 ss L. 178/2020, possono partecipare all'esperimento di vendita solo cittadini italiani o di Stati membri dell'Ue o stranieri muniti di valido permesso di soggiorno, che abbiano tutti la residenza nel Comune di Penna in Teverina (TR) e non siano proprietari, nel Comune stesso, di altra abitazione.

Sono esclusi coloro che abbiano già ottenuto a qualsiasi titolo, l'assegnazione in proprietà di altri alloggi, costruiti con concorsi o contributi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni o di enti pubblici o con i mutui di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715.

Si rimanda alla perizia di stima per una puntuale descrizione dell'immobile, anche con riferimento alla presenza di eventuali difformità urbanistiche e catastali riscontrate, nonché alle modalità di determinazione del prezzo.

Essendo l'immobile abitazione principale del debitore lo stesso potrà essere liberato a carico della procedura soltanto dopo l'emissione del decreto di trasferimento mediante l'esecuzione dell'ingiunzione contenuta nel decreto di trasferimento ex art. 560 c.p.c..

**Prezzo base del lotto: € 32.625,00**

**Prezzo minimo del lotto (75% del prezzo base): € 24.468,75**

**Rilancio minimo: € 1.500,00**

Si precisa che il ritardo nell'inizio delle operazioni di vendita non potrà in alcun modo invalidare il procedimento.

#### - Modalità di presentazione delle offerte ed altre disposizioni

1) Il termine per la presentazione delle offerte è stabilito **nelle ore 11 del giorno precedente a quello della vendita.**

Le offerte dovranno essere presentate presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Terni.

Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa. Sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente il nome di chi deposita materialmente l'offerta (che può anche essere persona diversa dall'offerente e la cui identità dovrà essere accertata mediante esibizione di documento in corso di validità), il nome del Giudice titolare della procedura e del Professionista e la data della vendita. Nessuna altra indicazione deve essere apposta sulla busta, né il nome delle parti, né numero della procedura, né il bene per cui è stata fatta l'offerta, né l'ora della vendita o altro.

2) L'offerta, da presentarsi corredata da una marca da bollo da € 16,00 e di ulteriori due marche da

bollo da € 2,00 ciascuna, per un totale di euro 20,00 ciascuna, dovrà contenere:

a. il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta), **nonché il certificato di residenza dell'offerente nel Comune di Penna in Teverina in corso di validità e visura ipotecaria personale negativa per quanto concerne i beni abitativi di Penna in Teverina; l'offerente deve depositare altresì autocertificazione in cui dichiara che non ha già ottenuto a qualsiasi titolo, l'assegnazione in proprietà di altri alloggi, costruiti con concorsi o contributi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni o di enti pubblici o con i mutui di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715;**

se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge;

se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare;

se l'offerente è persona fisica straniera non regolarmente soggiornante sul territorio dovrà allegare gli estremi del trattato internazionale che legittima l'acquisto in Italia oppure la sussistenza in suo favore della condizione di reciprocità (cioè se nel suo Paese di origine è permesso ad un italiano di acquistare un immobile), verificabile al seguente indirizzo: [http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/Elenco\\_Paesi.htm](http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/Elenco_Paesi.htm); se l'offerente straniero è "regolarmente soggiornante" dovrà essere allegato il permesso o la carta di soggiorno; il cittadino comunitario o EFTA non dovrà produrre alcuna documentazione legittimante l'acquisto;

b. i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;

c. l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al 75% del prezzo base indicato nell'avviso di vendita, a pena di inefficacia;

d. il termine di pagamento del prezzo, degli oneri tributari e della quota spese a carico dell'aggiudicatario che dovrà avvenire entro 120 giorni dalla data di aggiudicazione (non sono ammesse proroghe ma il termine soggiace alla sospensione feriale). In caso di mancata indicazione del termine o di indicazione di un termine superiore lo stesso è da intendersi automaticamente indicato in 120 giorni; ove sia indicato un termine inferiore lo stesso è vincolante per l'aggiudicatario che in caso di mancato rispetto sarà dichiarato decaduto.

**Non si ritiene sussistano gli estremi per far luogo al pagamento in forma rateale ai sensi dell'art. 569 c.p.c..**

e. l'espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima (e dei relativi allegati), dell'ordinanza di vendita e dell'avviso di vendita;

f. la volontà di avvalersi o meno dei benefici per l'acquisto della prima casa;

3) l'offerta può essere formulata dall'offerente personalmente, oppure tramite un avvocato, munito di procura autenticata da notaio, il quale potrà altresì presentare offerte per persona da nominare ai sensi dell'art. 579 u.c. e 583 c.p.c.;

4) qualora siano posti in vendita nella medesima procedura ed alla stessa data più beni simili (ad esempio; box, posti auto, cantine), si potrà fare una unica offerta valida per più lotti dichiarando però di volerne acquistare uno solo; in tal caso l'aggiudicazione di uno dei lotti non rende obbligatorio l'acquisto degli altri (mentre la cauzione versata potrà essere una sola ma dovrà essere necessariamente pari al 10% del prezzo offerto per il bene di valore più elevato);

5) all'offerta dovrà essere allegata, nella stessa busta, una fotocopia del documento di identità dell'offerente, nonché un assegno circolare NON TRASFERIBILE o un vaglia postale NON TRASFERIBILE intestato a "**Tribunale di Terni - Proc. n. 25/2022**" per un importo pari al 10%

**del prezzo offerto**, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di decadenza per mancato versamento del saldo prezzo;

6) ai sensi dell'art. 571 co. 2 c.p.c. l'offerta non sarà considerata efficace:

A) se perviene oltre il termine indicato nell'avviso;

B) se non è indicato il prezzo offerto;

C) se è inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base indicato nell'ordinanza;

D) se l'offerente non presta cauzione, o se la stessa è inferiore al 10% del prezzo offerto;

7) salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata è irrevocabile; si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non compaia il giorno fissato per la vendita;

8) l'aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all'acquisto del bene per la registrazione, trascrizione e voltura catastale, oltre alla metà del compenso del delegato relativo alla sola fase di trasferimento della proprietà e alle spese generali della fase di trasferimento, ai sensi del D.M. 227/15; il relativo importo sarà comunicato successivamente all'aggiudicazione dal Professionista delegato ed il pagamento dovrà essere effettuato entro il medesimo termine fissato per il saldo del prezzo; le somme versate dall'aggiudicatario si intenderanno anzitutto imputate in conto al fondo spese di trasferimento e, per il residuo, al prezzo di aggiudicazione; il mancato versamento di tali somme nel termine indicato, comporterà, previa trasmissione degli atti al Giudice dell'Esecuzione per i provvedimenti di competenza, la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione, ed esporrà l'aggiudicatario inadempiente alle conseguenze di cui all'art. 587, co. 2° c.p.c. (in caso di decadenza e successiva nuova vendita con aggiudicazione ad un prezzo inferiore, l'aggiudicatario decaduto verrà condannato al pagamento della differenza);

9) il prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e le spese come quantificate dal delegato, dovranno essere versati, entro il termine indicato nell'offerta, mediante deposito presso il Professionista di assegni circolari non trasferibili o di vaglia postali non trasferibili, intestati a **“Tribunale di Terni – Proc. n. 25/2022”**, oppure tramite bonifico bancario alle coordinate indicate dal delegato;

10) ove l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 10 Settembre 1993 n. 385, il delegato, non appena ricevuto il saldo prezzo, provvederà a verificare se l'istanza ex art. 41 TUB sia stata tempestivamente formulata entro l'udienza ex art. 569 c.p.c.; a verificare se il creditore fondiario abbia depositato nota di precisazione del proprio credito nel termine di 20 giorni dall'aggiudicazione; a versare all'Istituto mutuante la parte del prezzo corrispondente al credito in via ipotecaria dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese anticipate per la procedura; al creditore fondiario non potrà comunque essere corrisposto l'intero saldo prezzo, posto che una quota del 20% dello stesso, o la differente maggior quota determinata dal professionista delegato, dovrà comunque essere trattenuta dalla procedura esecutiva a titolo di copertura delle spese privilegiate ex art. 2770 c.c., diverse da quelle sostenute direttamente dal creditore fondiario e delle presumibili spese di procedura ancora da sostenere, nonché per il caso di Fallimento del debitore esecutato a copertura delle prededuzioni già maturate in sede fallimentare e previa verifica dell'ammontare del credito ipotecario ammesso al passivo, per conoscere i quali dovrà essere contattato il curatore;

11) in caso di mancato versamento del saldo prezzo, comprensivo della quota spese a carico dell'aggiudicatario e degli oneri tributari quantificati dal professionista delegato (posto che le somme di denaro versate saranno imputate prima ad estinzione del credito dell'Erario) entro il termine

indicato nell'offerta, l'aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l'incameramento della cauzione;  
12) le buste saranno aperte nel giorno e nell'ora indicate nell'ordinanza di vendita alla presenza degli offerenti, dei creditori e del debitore (se presenti in sala o collegati con modalità telematiche);

l'offerente per partecipare alla gara è tenuto a presenziare personalmente all'udienza; in subordine potrà intervenire in sua vece un avvocato, munito di procura autenticata da notaio, il quale potrà altresì presentare offerte per persona da nominare ai sensi dell'art. 579 u.c. e 583 c.p.c.; qualora vi sia un'unica offerta non inferiore al 75% del prezzo base (prezzo minimo), la stessa deve essere accolta, a meno che il professionista non ritenga che un nuovo esperimento di vendita possa portare all'aggiudicazione di un prezzo superiore; in tal caso il professionista dovrà rimettere gli atti al Giudice motivando in base ad elementi fattuali in suo possesso sul punto.

Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state più proposte più offerte valide (si considerano valide le offerte pari o superiori al 75% del prezzo base), si procederà a gara sulla base dell'offerta più alta, invitando gli offerenti a presentare offerte in aumento che non potranno essere inferiori a:

- euro 500 per gli immobili venduti fino a € 10.000;
- euro 1.000 per gli immobili venduti oltre € 10.001 e fino a € 30.000;
- euro 1.500 per gli immobili venduti oltre € 30.001 e fino a € 60.000;
- euro 2.000 per gli immobili venduti oltre € 60.001 e fino a € 100.000
- euro 2.500 per gli immobili venduti oltre € 100.001 e fino a € 200.000;
- euro 3.000 per gli immobili venduti oltre € 200.001 e fino a € 300.000;
- euro 5.000 per gli immobili venduti oltre € 300.001

i valori da prendere in considerazione per i rilanci sono quelli relativi al prezzo base e non quelli relativi al prezzo offerto; nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di **sessanta secondi** dall'offerta precedente, non potrà essere inferiore a quanto sopra indicato; **se la gara non può avere luogo** per mancanza di adesione degli offerenti, quando si ritiene che non vi sia la possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, il Professionista dispone l'aggiudicazione a favore del migliore offerente oppure nel caso di più offerte del medesimo valore, a favore di colui che ha prestato la cauzione più alta e in caso di parità di cauzioni offerte a colui che abbia indicato un termine inferiore per il saldo prezzo;

al termine della gara il professionista dovrà restituire ai partecipanti non aggiudicatari gli assegni allegati alle rispettive offerte ed effettuare i bonifici in favore degli offerenti telematici non aggiudicatari entro 3 giorni;

13) laddove siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell'art. 588 c.p.c., se il prezzo indicato nella migliore offerta è inferiore al prezzo base stabilito nell'ordinanza o se all'esito della gara, il prezzo raggiunto è inferiore al prezzo base non si fa luogo all'aggiudicazione e si procede alla rimessione degli atti al G.E.; a tal fine il professionista è tenuto a verificare la sussistenza di istanze di assegnazione prima della data fissata per le vendite; laddove l'istanza di assegnazione, ai sensi dell'art.590 bis c.p.c., sia presentata dal creditore a favore di un terzo, il delegato dovrà verificare che entro 5 giorni dall'aggiudicazione o dalla comunicazione della stessa (termine processuale e perentorio) il creditore abbia depositato presso la Cancelleria il nominativo del beneficiario, unitamente alla dichiarazione scritta da quest'ultimo di volerne profittare. In tal caso il decreto di trasferimento dovrà essere predisposto in favore del terzo; in mancanza l'aggiudicazione diverrà definitiva in capo al creditore;

14) qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare nella propria domanda di partecipazione l'istituto di credito mutuante; entro il termine

fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante in favore della procedura esecutiva immobiliare a mezzo di bonifico bancario, o di assegno circolare non trasferibile, o di vaglia postale non trasferibile, da consegnare nelle mani del professionista delegato, intestato a “**Tribunale di Terni – Proc. n. 25/2022**”; si rende noto inoltre, che l'aggiudicatario finanziato e la banca erogante, avranno l'onere di concludere il contratto bancario di finanziamento entro la scadenza del termine del saldo prezzo, in modo tale da trasmettere poi una copia autentica del contratto stesso al professionista delegato per consentire l'inserimento degli estremi dell'atto, nel decreto di trasferimento; in caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite, dal professionista delegato, su autorizzazione del Giudice dell'Esecuzione, direttamente all'Istituto di Credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura, per cui è opportuno inserire nel contratto di mutuo concluso ai sensi dell'art. 585 c.p.c., una specifica clausola di autorizzazione in tal senso della parte mutuataria per ogni ipotesi di mancata adozione del decreto di trasferimento.

### **PRECISA**

- le unità immobiliari sono poste in vendita con gli accessori, dipendenze e pertinenze ad esse relative, servitù attive e passive, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nella consistenza indicata nella perizia di stima redatta dall'Esperto (Geom. Giuliani Marco; Tel. 0744/406091) nominato dal Giudice dell'Esecuzione, anche con riferimento alla condizione urbanistica del bene ed allo stato di fatto in cui l'immobile si trova, e senza alcuna garanzia per evizione e molestie; conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla necessità di adeguamento degli impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
- a norma dell'art. 173 quater disp. att. c.p.c., l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno di cui all'art. 30 del T.U. D.P.R. 380/2001 (come da dichiarazione resa dall'Esperto nella perizia di stima), nonché le notizie di cui all'art. 46 dello stesso T.U. e di cui all'articolo 40 L. 47/1985 e successive modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'art. 46, comma 1, del citato T.U., ovvero di cui all'art. 40, secondo comma della citata L. 47/1985, si avverte che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 46 co. 5° del citato T.U. e di cui all'art. 40 co. 6 della citata L. 47/1985, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;

### **RENDE NOTO**

- Le richieste di visita dei beni immobili dovranno essere inoltrate esclusivamente utilizzando il portale <http://venditepubbliche.giustizia.it>.  
Ulteriori informazioni possono essere reperite presso il sottoscritto Custode/Professionista Delegato Avv. Leonardo Capra, con studio in Terni, via Ferraris 38 (Tel. 0744/441504; Cell. 3388126141) o

al numero verde 800630663 del Gestore della pubblicità Edicom s.r.l..

L'ordinanza di vendita e delega e la relazione di stima sono pubblicate sui seguenti siti:  
[www.asteannunci.it](http://www.asteannunci.it); [www.asteavvisi.it](http://www.asteavvisi.it); [www.rivistaastegiudiziarie.it](http://www.rivistaastegiudiziarie.it); [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it);  
[www.legalmente.net](http://www.legalmente.net); [www.ilmessaggero.it](http://www.ilmessaggero.it) (banner pubblicitario).

**SI AVVISA CHE IL TRIBUNALE PER LA VENDITA NON SI AVVALE DI MEDIATORI,  
AGENZIE IMMOBILIARI O ALTRI INTERMEDIARI.**

Terni 16/10/2023

Il Professionista Delegato  
Avv. Leonardo Capra